

REGIONE BASILICATA

Deliberazione 07 novembre 2017, n.1166

"Disciplina dei rimborsi delle spese legali dei dipendenti coinvolti in procedimenti giudiziari per responsabilità civile, penale o amministrativa".

VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA la L.R. 2 marzo 1996 n. 12 e sue successive modificazioni concernente la "Riforma dell'organizzazione amministrativa regionale";
VISTA la D.G.R. n. 11/98 con cui sono stati individuati gli atti rientranti in via generale nelle competenze della Giunta Regionale;
VISTA la D.G.R. n. 539/08 recante la disciplina dell'iter procedurale delle determinazioni e disposizioni dirigenziali della Giunta regionale e l'avvio del Sistema Informativo di Gestione dei provvedimenti amministrativi;
VISTA la Legge Regionale n. 34 del 06.09.2001 (legge di contabilità regionale);
VISTO il D.Lgs. 23.06.2011 n.118 recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" nonché le ulteriori disposizioni integrative e correttive recate dal D.Lgs. 10.8.2014 n. 126;
VISTA la L.R. 9 febbraio 2016 n. 3 "Legge di Stabilità regionale 2016";
VISTA la L.R. 9 febbraio 2016 n. 4 "Bilancio di previsione pluriennale per il triennio 2016-2018";
VISTA la D.G.R. n. 111 del 10/02/2016 di approvazione della ripartizione finanziaria in capitoli dei titoli, tipologie e categorie delle entrate e delle missioni, programmi e titoli delle spese del "Bilancio di Previsione pluriennale per il triennio 2016-2018";
VISTA la L.R. 23 dicembre 2016 n. 29 di "Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 2017- D.Lgs. N. 118/2011 e s.m.i.- Allegato 4/2 punto 8";
VISTA la L.R. 30 dicembre 2016 n. 32 avente ad oggetto "Assestamento del Bilancio di Previsione pluriennale 2016-2018";
VISTA la D.G.R. n. 1529 del 30/12/2016 di approvazione della ripartizione finanziaria in capitoli dei titoli, tipologie e categorie e delle missioni, programmi e macroaggregati variati dell'*Assestamento del Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2016- 2018*;
VISTA la deliberazione n. 689 del 22.05.2015, recante l'impianto organizzativo delle Aree istituzionali "Presidenza della Giunta" e "Giunta Regionale", con indicazione dei dipartimenti di ciascuna Area e degli uffici in cui si articolano i singoli dipartimenti, con le limitate modifiche apportate dalle DDGR n. 771/15, n. 1142/15 e n. 75/2016;

RICHIAMATE le deliberazioni n. 694/2014, n. 689/2015 e n. 624/2016 recanti la definizione dell'assetto organizzativo delle Aree istituzionali "Presidenza della Giunta" e "Giunta Regionale", con l'individuazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali individuali per ciascun dipartimento e la declaratoria dei compiti e la graduazione loro assegnati, con le limitate modifiche apportate dalle DDGR n. 771/15, n. 75/2016, n. 857/2016, n. 1368/2016 e 1374/2016, nonché dalla DGR n. 209/2017 quest'ultima relativa al Dipartimento Politiche Agricole e Forestali;

RICHIAMATA la DGR n. 826/2017 inerente, tra l'altro, il conferimento dell'incarico di direzione dell'Ufficio Risorse Umane ed Organizzazione;

VISTO l'art. 28 CCNL del 14/9/2000 del personale del comparto, in tema di patrocinio legale, a norma del quale *"L'ente, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dall'apertura del procedimento, facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento"* con la previsione altresì che *"In caso di sentenza di condanna esecutiva per fatti commessi con dolo o colpa grave, l'ente ripeterà dal dipendente tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni stato e grado del giudizio."*;

VISTA l'analoga disposizione contenuta nell'art. 12 del CCNL 12.02.2002 - Area Dirigenza;

VISTO l'art. 3 comma 2-bis del D.L. 23 ottobre 1996 n. 543, recante disposizioni urgenti in materia di ordinamento della Corte dei Conti, modificato dalla legge di conversione 20 dicembre 1996 n. 639, il quale prevede che *"in caso di definitivo proscioglimento ai sensi di quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, come modificato dal comma 1 del presente articolo, le spese legali sostenute dai soggetti sottoposti al giudizio della Corte dei conti sono rimborsate dall'amministrazione di appartenenza."*;

VISTO altresì l'art. 10-bis comma 10 del D.L. 30 settembre 2005 n. 203 aggiunto dalla legge di conversione 2 dicembre 2005 n. 248, dove si precisa che *"Le disposizioni dell'articolo 3, comma 2-bis,*

del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639, e dell'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, si interpretano nel senso che il giudice contabile, in caso di proscioglimento nel merito, e con la sentenza che definisce il giudizio, ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 91 del codice di procedura civile, non può disporre la compensazione delle spese del giudizio e liquida l'ammontare degli onorari e diritti spettanti alla difesa del proscioltto (...);

RICHIAMATA la copiosa giurisprudenza formatasi sull'argomento (tra le altre Cass. Civ. sez. lav. Sent. 16.04.2013 n. 9173, Cass. SS.UU. n. 13861 del 06.07.2015, Cons. Stato sez. II – parere 2 maggio 2012 n. 2056) da cui si ricava la necessità di considerare il diritto al rimborso, anziché come integrale ristoro delle spese sostenute, quale contemperamento del diritto al ristoro economico del dipendente con quello del contenimento degli oneri posti a carico dell'Amministrazione;

DATO ATTO che, con l'intento di garantire uniformità di trattamento non disgiunta dal perseguimento di obiettivi di buona e ragionevole amministrazione delle risorse pubbliche, nelle more della definizione di una disciplina organica del procedimento per l'accesso dei dipendenti al patrocinio legale nelle ipotesi contemplate dalle norme dei CCNL, con DGR n. 726/2012 sono stati esplicitati i criteri ed i limiti entro i quali l'ente avrebbe proceduto al rimborso delle spese legali sostenute dai dipendenti coinvolti in vicende giudiziarie per ragioni di servizio;

DATO ATTO che nella richiamata deliberazione, ai fini della determinazione dell'entità del rimborso, è stato adottato il criterio del riferimento ai minimi delle tariffe professionali forensi che, comunque, ai sensi dell'art. 9 D.L. n. 1/2012, convertito con modificazioni con L. n. 27/2012, continuavano ad essere applicabili per la liquidazione delle spese da parte di un organo giurisdizionale fino all'emanazione del decreto del Ministro della Giustizia di fissazione dei parametri per la determinazione del compenso del professionista;

CONSIDERATO che con D.M. 10 marzo 2014, n. 55 è stato adottato il *"Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247"* recante la *"Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense"*;

VISTO, in particolare, l'art. 12 del D.M. n. 55/2014 avente ad oggetto *"Parametri generali per la determinazione dei compensi"* nella parte in cui si prevede che *"Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono, di regola, essere aumentati fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento"*;

RITENUTO dover procedere all'aggiornamento della DGR n. 726/12 allo scopo di renderla coerente con le sopravvenute disposizioni, sostituendo – nel rispetto dei principi e delle esigenze ivi descritti e tuttora condivisi e persistenti – i valori minimi delle tariffe professionali previgenti con i valori minimi ricavabili dal richiamato regolamento;

RITENUTO che il valore minimo dei parametri fissati dal D.M. n. 55/2014 vada individuato nel 50% del parametro medio della misura degli onorari che lo stesso decreto, nelle tabelle ad esso allegate, individua per ciascun giudizio e per ciascuna fase di esso;

CONSIDERATO dover procedere altresì a disciplinare complessivamente la materia, fissando procedure e modalità per l'accesso al beneficio, tenendo conto degli indirizzi ricavabili dalla richiamata DGR n. 726/2012 e delle disposizioni di legge e di contratto, degli orientamenti giurisprudenziali in materia e della necessità di coordinare l'applicazione dell'istituto con le altre utilità che l'ente ha apprestato in favore dei dipendenti;

RILEVATO, dai dati noti all'ufficio, che la quasi totalità dei casi che potrebbero dar luogo all'assunzione degli oneri di patrocinio legale, attengono a presunte ipotesi di responsabilità penale e, meno frequentemente, di responsabilità amministrativa risultando residuali comunicazioni circa procedimenti di responsabilità civile;

RICHIAMATO il parere (RAL_1753_orientamenti applicativi), nel quale l'ARAN, nel ribadire la necessità della comunicazione preventiva quale condizione di accesso all'istituto, chiarisce che la disciplina del patrocinio legale trova applicazione anche nella particolare ipotesi dell'azione risarcitoria esercitata, ex art.30 del Decreto legislativo 2.7.2010 n° 104, contro l'amministrazione in solido con i dipendenti comunque interessati (responsabile del procedimento e responsabile di settore), potendo essa rientrare nell'ambito dell'ampia nozione di responsabilità civile menzionata nella disposizioni di contratto collettivo, a nulla rilevando la sede giurisdizionale in cui "il procedimento deve essere incardinato";

DATO ATTO che la Regione Basilicata ha in essere una polizza di assicurazione per la responsabilità patrimoniale scaturente da atti od omissioni dei propri dipendenti che prevede in taluni casi anche la copertura delle spese legali sostenute a fronte di sentenze definitive che escludono ogni responsabilità dell'assicurato;

DATO ATTO che al fine di potersi valere delle garanzie derivanti dal contratto di assicurazione, oltre che per le stesse previsioni del CCNL, è necessario provvedere alla tempestiva denuncia dell'evento, circostanze che rende indispensabile la immediata comunicazione da parte del dipendente dell'avvio del procedimento giudiziario, potendone scaturire in difetto la perdita della possibilità di attivare le tutele assicurative;

CONSIDERATO inoltre la preventiva comunicazione all'amministrazione dell'avvio di un procedimento di responsabilità costituisce per il dipendente adempimento dovuto ai fini della preventiva condivisione della scelta del legale, stante le esplicite previsioni in tal senso del CCNL di comparto e del CCNL Area Dirigenza, il quale ultimo peraltro configura come specifica ipotesi di responsabilità disciplinare *"la violazione dell'obbligo di comunicare tempestivamente all'Ente di essere stato rinviato a giudizio o di avere avuto conoscenza che nei suoi confronti è esercitata l'azione penale"* (art. 7 comma 4 lett. d) CCNL 22.2.2010);

CONSIDERATO che la tempestiva conoscenza da parte dell'ente dell'esistenza di un procedimento giudiziario assume rilievo, oltre che ai fini delle valutazioni circa l'effettiva connessione dei fatti contestati con i compiti d'ufficio e della valutazione della sussistenza di eventuali situazioni di conflitto di interessi, anche ai fini della adozione delle eventuali misure organizzative a tutela della propria immagine e del buon andamento ed imparzialità dell'attività amministrativa, consultato e tenuto conto delle indicazioni del RPC;

RITENUTO, per il complesso delle considerazioni che precedono, che l'omessa informazione preventiva, anche sulla scorta di significativi orientamenti giurisprudenziali e dei pareri ARAN sull'argomento, possa ragionevolmente precludere al dipendente l'accesso al beneficio;

RILEVATO inoltre che nella quasi totalità dei casi che possono dar luogo all'accesso all'istituto del patrocinio legale, l'ente è indicato quale "persona offesa" o "parte lesa" o quale soggetto passivo del danno, circostanza che configura un'ipotesi di conflitto di interessi che esclude l'accollo diretto sin dall'inizio del procedimento, senza tuttavia pregiudicare il successivo rimborso che, pertanto è assunta come unica modalità di accollo delle spese da parte dell'ente, laddove, all'esito del giudizio, con sentenza definitiva, sia risultata destituita di fondamento la situazione iniziale di conflitto di interesse ed accertata l'esclusione di ogni addebito in capo al dipendente;

DATO ATTO che, l'assunzione degli oneri di difesa a carico dell'ente, resta subordinato alla pronuncia definitiva che escluda ogni responsabilità a carico del dipendente, e che pertanto, nel caso di archiviazione nel procedimento penale, essa è ammessa solo ove l'archiviazione sia stata disposta per infondatezza della notizia di reato o con formula alla stessa assimilabile, mentre va esclusa in tutti i casi di assoluzione perché il fatto non costituisce più reato, per prescrizione o nel caso in cui sia stata pronunciata sentenza di estinzione del reato ex art. 531 c.p.p., nonché nei casi in cui il giudizio penale venga definito ai sensi degli articoli 444 e 459 del c.p.p.;

DATO ATTO che, analogamente, le spese di assistenza legale sostenute dai dipendenti sottoposti al giudizio della Corte dei Conti sono rimborsate dall'amministrazione, solo in caso di proscioglimento nel

merito, se e nella misura liquidata dal giudice contabile con la sentenza che definisce il giudizio, restando escluso il rimborso in caso di archiviazione dell'istruttoria da parte del Procuratore regionale;

RITENUTO, inoltre, che il diritto al rimborso possa essere escluso o sospeso qualora, pur in presenza di pronunce assolutorie, sia ravvisabile una situazione di conflitto di interessi per la pendenza di procedimento disciplinare o altro procedimento in diversa sede giudiziaria in ordine ai medesimi fatti oggetto della decisione su cui è fondata la richiesta di rimborso;

RITENUTO dover procedere ad aggiornare i criteri per la liquidazione delle spese legali relative ai procedimenti di responsabilità a carico dei dipendenti, tenuto conto delle sopravvenute disposizioni in tema determinazione dei compensi di cui al D.M. n. 55/2014, dei principi di cui alla DGR n. 726/2012 e delle considerazioni che precedono;

VISTO l'allegato documento (all. 1) recante la "Disciplina dei rimborsi delle spese legali dei dipendenti coinvolti in procedimenti giudiziari per responsabilità civile, penale o amministrativa", che definisce il procedimento per l'accesso al patrocinio ed i limiti entro i quali è ammissibile il rimborso individuati nel 50% del parametro medio della misura degli onorari che il citato D.M. n. 55/2014, nelle tabelle ad esso allegate, individua per ciascun giudizio e per ciascuna fase di esso;

DATO ATTO che il documento allegato è stato redatto in collaborazione tra gli uffici per le risorse umane dei settori Giunta e Consiglio regionale;

tanto premesso, ad unanimità di voti

DELIBERA

per le motivazioni espresse nella parte narrativa che qui si intendono integralmente richiamate:

- 1) Di approvare la "Disciplina dei rimborsi delle spese legali dei dipendenti coinvolti in procedimenti giudiziari per responsabilità civile, penale o amministrativa" di cui al documento All.1) parte integrante del presente atto, predisposto sulla scorta dei principi di cui in narrativa;
- 2) Di stabilire che le regole ed i criteri ivi stabiliti trovano applicazione anche per i Dirigenti Generali dei Dipartimenti regionali e al Dirigente Generale del Dipartimento del Consiglio, per il rimborso delle spese legali sostenute per la difesa in procedimenti di responsabilità nei quali dovessero restare coinvolti per fatti o atti inerenti l'esercizio delle funzioni, risultandone poi assolti o comunque esenti da responsabilità.
- 3) Di stabilire che, a decorrere dalla data di adozione del presente atto, cessa di avere efficacia la Deliberazione n. 726 del 12 giugno 2012 avente ad oggetto "Patrocinio legale. Dipendenti regionali. Indirizzi".

IL RESPONSABILE P.O.

Ezia Aranco

IL DIRIGENTE

Gerardo Travaglio

In ossequio a quanto previsto dal D.Lgs. 33/2013 la presente deliberazione è pubblicata sul portale istituzionale nella sezione Amministrazione Trasparente:	
Tipologia atto	Provvedimenti organi indirizzo politico (art. 23)
Pubblicazione allegati	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
Note	
Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa o nel dispositivo della deliberazione sono depositati presso la struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.	

DGR n. 1166 del 7.11.2017 ^{All. 1)}

REGIONE BASILICATA
Ufficio Risorse Umane e Organizzazione

**DISCIPLINA DEI RIMBORSI DELLE SPESE LEGALI DA CORRISPONDERE AI DIPENDENTI COINVOLTI
IN PROCEDIMENTI GIUDIZIARI PER RESPONSABILITÀ CIVILE, PENALE O AMMINISTRATIVA**

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione

Art. 2 - Presupposti

Art. 3 - Esclusioni

TITOLO II - NORME PROCEDIMENTALI

Art. 4 - Ufficio competente

Art. 5 - Adempimenti del dipendente all'inizio del procedimento

Art. 6 - Procedimento di rimborso

Art. 7 - Limiti di rimborsabilità

Art. 8 - Verifica e valutazione ai fini del rimborso

Art. 9 - Durata e provvedimento conclusivo del procedimento

TITOLO III - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 10 - Disposizioni transitorie e finali

Art. 11 - Norma di rinvio

Art. 12 - Entrata in vigore

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente atto disciplina, in applicazione dell'art. 28 CCNL del 14/9/2000 del personale del comparto nell'art. 12 del CCNL 12.02.2002 - Area Dirigenza, i rimborsi delle spese legali sostenute dai dipendenti regionali per effetto di procedimenti giudiziari per responsabilità civile, penale o amministrativa promossi nei loro confronti in conseguenza di atti e/o fatti connessi con l'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio.

2. La disciplina di cui al presente atto si applica al personale dipendente della Regione Basilicata – con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato, regolato dal Contratto Collettivo del comparto di contrattazione Regioni Autonomie Locali, personale del comparto e area dirigenza.

3. La disciplina si applica altresì ai Dirigenti Generali dei Dipartimenti e al Dirigente Generale del Consiglio regionale per il rimborso delle spese legali sostenute per la difesa in procedimenti giudiziari direttamente collegati a fatti o atti inerenti l'esercizio delle funzioni.

Art. 2 – Presupposti

1. Il rimborso delle spese legali è condizionato alla ricorrenza dei seguenti presupposti:

- a) rapporto organico o di servizio, a tempo indeterminato o determinato;
- b) tempestiva comunicazione da parte dei soggetti di cui all'art. 1 della notizia dell'avvio del procedimento giudiziario nei suoi confronti e della scelta del legale per l'iniziale condivisione;
- c) connessione diretta dei fatti e degli atti oggetto del giudizio con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento degli obblighi istituzionali;
- d) sentenza o provvedimento definitivo di esclusione della responsabilità, all'esito di giudizio penale, civile o amministrativo in ordine ai fatti addebitati;
- e) corrispondenza dell'importo richiesto a titolo di rimborso, a quanto previsto dall'art. 7;
- f) assenza di conflitto di interessi.

2. Con specifico riferimento ai procedimenti penali, ai sensi e per gli effetti del precedente comma 1, lett. d), il diritto al rimborso è riconosciuto allorché ricorra una sentenza di proscioglimento o provvedimento che escluda la responsabilità. Nel caso di archiviazione, il rimborso è ammesso solo ove l'archiviazione sia stata disposta per infondatezza della notizia di reato o con formula alla stessa assimilabile.

Art. 3 – Esclusioni

1. Non hanno diritto al rimborso delle spese legali i dipendenti, e gli altri soggetti di cui all'art. 1, per i quali non risultino integrati, contemporaneamente, tutti i presupposti di cui al precedente articolo 2, comma 1.

2. L'esistenza di un conflitto di interesse tra l'Amministrazione regionale e il dipendente, preclude il rimborso delle spese legali, anche in presenza degli altri presupposti di cui al precedente articolo 2.

3. Il rimborso è escluso in tutti i casi in cui manchi una pronuncia liberatoria nel merito in ordine a tutte le ipotesi di responsabilità oggetto del giudizio.

4. Con riferimento ai procedimenti penali, il rimborso è escluso in caso di decisione che definisca il giudizio solo in rito, in caso di sentenza di assoluzione perché il fatto non costituisce più reato, per prescrizione o nel caso in cui sia stata pronunciata sentenza di estinzione del reato ex art. 531 c.p.p., nonché nei casi in cui il giudizio penale venga definito ai sensi degli articoli 444 e 459 del c.p.p.

5. Con riferimento ai giudizi davanti alla Corte dei Conti, il rimborso è escluso in caso di archiviazione dell'istruttoria da parte del Procuratore regionale.

6. Con riferimento ai giudizi di responsabilità civile, è esclusa la rimborsabilità qualora il giudizio si concluda per intervenuta conciliazione tra le parti.

7. È esclusa la rimborsabilità delle spese legali sostenute dal dipendente che abbia promosso il relativo giudizio per la tutela dei propri diritti in conseguenza di atti o fatti connessi con l'assolvimento di obblighi istituzionali o di servizio.

TITOLO II NORME PROCEDIMENTALI

Art. 4 – Ufficio competente

1. La competenza in ordine ai procedimenti oggetto della presente disciplina, appartiene:
 - a) all'ufficio Risorse Umane ed Organizzazione della Giunta regionale, relativamente ai soggetti di cui all'art. 1 commi 2 e 3 che prestino servizio e per i procedimenti inerenti fatti commessi nello svolgimento del servizio presso la Giunta regionale;
 - b) all'ufficio Gestione degli organi politici e del personale del Consiglio regionale, relativamente ai soggetti di cui all'art. 1 commi 2 e 3 che prestino servizio presso il Consiglio regionale e per i procedimenti inerenti fatti commessi nello svolgimento del servizio presso il Consiglio regionale.

Art. 5 - Adempimenti del dipendente all'inizio del procedimento

1. Il dipendente, nei cui confronti consti l'attivazione di procedimento civile, penale o amministrativo, per fatti od atti connessi all'espletamento del servizio e/o all'adempimento dei compiti d'ufficio, che intenda accedere al successivo rimborso delle spese legali, deve, sotto pena di decadenza, sin dalla notifica del primo atto, anche della fase pre-processuale ("Invito a fornire deduzioni", "Informazione di garanzia", atto di citazione etc.):

- a) comunicare immediatamente e, comunque, non oltre dieci giorni lavorativi dalla notifica dell'atto, salvo comprovato legittimo impedimento, l'inizio del relativo procedimento, producendo copia dell'atto notificatogli all'Ufficio competente come individuato ai sensi dell'art. 5;
- b) comunicare la scelta del difensore ai fini del preventivo comune gradimento.

2. L'ufficio competente, valutata la ricorrenza della connessione fra il contenzioso processuale e l'attività istituzionalmente espletata dal dipendente, ne dà notizia al dipendente indicando gli eventuali ulteriori adempimenti necessari, con riserva d'assunzione di diverse determinazioni all'esito del procedimento.

3. L'ufficio competente, ricorrendone le condizioni, provvede tempestivamente alla denuncia dell'evento alla società di assicurazione per l'attivazione delle garanzie previste dalla polizza o dalle polizze stipulate, ed

altresi, promuove o assume, anche in via cautelativa e temporanea, ogni iniziativa ritenuta utile a tutela del buon andamento e dell'imparzialità dell'attività amministrativa che si ponga in relazione con i fatti oggetto del procedimento.

4. Su richiesta dell'interessato, l'Amministrazione regionale, al fine di poter procedere al rimborso delle spese legali, si riserva di valutare i gravi e comprovati motivi che non abbiano consentito al dipendente di effettuare, nei termini prescritti, le comunicazioni indicate al precedente comma 1.

Art. 6 – Procedimento di rimborso

1. I dipendenti individuati all'articolo 1 della presente disciplina, ai fini del rimborso delle spese legali sostenute, all'esito del procedimento giudiziario che abbia escluso definitivamente ogni responsabilità, devono presentare apposita istanza, secondo il modello predisposto dai competenti Uffici, consultabile e scaricabile dal sito web istituzionale della Regione.

2. L'istanza deve essere corredata di copia della sentenza o provvedimento che esclude la responsabilità, munita del visto di irrevocabilità, nonché della fattura in originale, firmata e quietanzata dal difensore di fiducia, documentazione comprovante le attività svolte (ad esempio verbali di udienza, copia delle memorie e degli scritti difensivi, verbali di interrogatorio, ecc..).

3. Qualora non risulti sufficientemente documentato il dettaglio delle attività svolte dal legale di fiducia, l'ufficio competente invita il richiedente a fornire la documentazione mancante.

4. Sono escluse dal rimborso le attività non documentate, come indicate ai sensi dei vigenti parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense.

Art. 7 - Limiti di rimborsabilità

1. Il rimborso è limitato agli onorari professionali per l'attività di difesa legale. Esso è disposto nel limite della metà dei valori medi dei vigenti parametri per la liquidazione dei compensi professionali forensi, in conformità a quanto previsto all'art. 12 comma 1, ultimo periodo del D.M. n. 55/2014, riferiti alla data della parcella per ogni fase del giudizio dichiarata e riconosciuta nello stesso, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 2.

2. Le spese di assistenza legale sostenute dai dipendenti sottoposti al giudizio della Corte dei Conti sono rimborsate, in caso di proscioglimento nel merito, se e nella misura liquidata dal giudice contabile con la sentenza che definisce il giudizio.

3 Il rimborso delle spese legali, in presenza dei presupposti di ammissibilità prescritti dalla vigente normativa e dalla presente disciplina, è corrisposto per le attività effettuate, in modo documentato, da un solo legale.

4 L'importo degli onorari rimborsabili, calcolati ai sensi del comma 1, sono al netto delle spese di cui all'art. 2 comma 2 del D.M. n. 55/2014, del contributo previdenziale e dell'I.V.A.

Art. 8 – Verifica e valutazione ai fini del rimborso

1. La verifica di ammissibilità del rimborso e di corrispondenza delle somme richieste a tale titolo ai parametri di cui al precedente articolo 7 è effettuata, in via ordinaria, dall'ufficio competente individuato ai sensi dell'art. 4.

2. Nei casi controversi, in particolare sull'ammissibilità di talune voci delle richieste di rimborsi, l'ufficio competente può richiedere un parere all'Avvocatura regionale.

Art. 9 – Durata e provvedimento conclusivo del procedimento

1. Il procedimento di rimborso delle spese legali si conclude con l'adozione del provvedimento autorizzativo della spesa da parte dell'Ufficio competente entro 60 giorni dalla data di ricezione della relativa istanza completa di tutta la documentazione.

2. Entro lo stesso termine l'ufficio competente comunica l'eventuale diniego del rimborso per difetto dei presupposti, o per il ricorrere di situazioni di conflitto di interesse o delle altre condizioni ostative al rimborso quali previste dall'art. 3.

3. Il termine indicato al precedente comma 1 è sospeso nell'ipotesi in cui l'ufficio competente richieda il parere all'Avvocatura regionale, o un supplemento istruttorio all'interessato o ad organi dell'Amministrazione diversi dall'Ufficio responsabile del procedimento. Nei casi di sospensione, il termine di cui al precedente comma 1 riprende a decorrere dalla data in cui perviene all'Amministrazione la documentazione istruttoria.

4. Il procedimento di rimborso delle spese legali è altresì sospeso in pendenza di processi di approvazione del bilancio che impediscano o limitino l'accesso ai capitoli di spesa.

TITOLO III DISPOSIZIONI FINALI

Art. 10 – Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni del presente disciplina abrogano e sostituiscono le previgenti disposizioni interne in materia di rimborsi delle spese legali.

2. I criteri ed i parametri di liquidazione fissati dalla presente disciplina si applicano ai procedimenti di rimborso delle spese legali che, alla data della sua entrata in vigore, non siano stati ancora definiti con l'adozione del relativo provvedimento autorizzativo della spesa.

Art. 11 – Norma di rinvio

1. Per tutto quanto espressamente non disciplinato nella presente disciplina, si fa espresso rinvio ai vigenti parametri per la liquidazione dei compensi professionali forensi, oltreché alle norme del codice di procedura civile, penale e amministrativo, ed alle disposizioni normative in materia.

Art. 12 – Entrata in vigore

1. Dalla data di approvazione della presente disciplina da parte della Giunta regionale, cessa di avere efficacia la DGR n. 726/2012. Gli uffici di cui all'art. 4, lett. a) e b) applicano la presente disciplina a decorrere dal giorno successivo a quello della sua adozione da parte, rispettivamente, della Giunta e dell'Ufficio di Presidenza.

Del che è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO

Voluc

IL PRESIDENTE

[Signature]

Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa in data 24. 11-2017
al Dipartimento interessato dal Consiglio regionale

L'IMPIEGATO ADDETTO

[Signature]

